



12680000000195754

POLIZZA	AR0605486	REPERTORIO N.	180000800	cod. agenzia	cod. rischio	prod.	fraz.
				B10	146 I 1		
IMPRESA CONTRAENTE: LIGUROI SRL				POS.	GE479764XXX		
VIA B. PARODI 153 A 16014 CERANESI (GE) ITA				Cod. Fisc.	03192070104		
				P.I.	03192070104		
BENEFICIARIO: MINISTERO DELL'AMBIENTE				POS.	BB443239XXX		
PREMESSO							
1. che la ditta LIGUROI SRL in seguito denominata "Impresa", intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, la gestione dei rifiuti nell'ambito della categoria 5 _____ classe D _____ di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'ambiente;							
2. che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in conseguenza della attività svolta;							
CIO' PREMESSO							
la sottoscritta Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros (in seguito denominata Società), domiciliata presso la Rappresentanza Generale per l'Italia in Roma - Via Crescenzo, 12 - iscritta nell'elenco I IVASS delle imprese d'assicurazione con sede legale in uno stato UE ammesse ad operare nel territorio della Repubblica Italiana in regime di stabilimento, operante nei rami credito e cauzioni, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fidejussore dell'Impresa e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, la quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale 97047140583 _____ fino a concorrenza dell'importo							
massimo complessivo di € 185.925,00 (€ Centoottantacinquemilanovecentoventicinque/00 _____), secondo quanto previsto per la categoria 5 _____ classe D _____ di appartenenza della impresa ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell'ambiente 08.10.1996 così come modificato da D.M. 23.04.1999							
a garanzia delle somme dovute per:							
a) operazioni di smaltimento di rifiuti;							
b) bonifica;							
c) ripristino delle installazioni e delle aree contaminate;							
d) risarcimento degli eventuali danni all'ambiente della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;							
qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti.							
IMPORTO DELLA GARANZIA:		DURATA INIZIALE (AI FINI DEL CALCOLO DEL PREMIO DI PERFEZIONAMENTO)		ritmo	val.	cambio	
€ 185.925,00		ANNI 4 MESI 11 GIORNI 30 DAL 01/02/2017 AL 31/01/2022			Eu		
Premio di perfezionamento - Bollo e Registro assolti in modo virtuale (Art. 16 L. 29-10-1961 n. 1216) - Esente da IVA Art. 10/2 - D.P.R. 26/10/72 n. 633 e successive modificazioni							
netto	accessori	diritti	t d	imposte	t i	totale	
2.726,04	302,89	102,61		391,46	2	€ 3.523,00	
PROROGHE EVENTUALI _____ A PARTIRE DAL _____							
netto	accessori	diritti	t d	imposte	t i	totale	
0,00	0,00	0,00		0,00		€ 0,00	
Emessa in n. 4 esemplari ad unico effetto in GENOVA il 02/02/2017							
CONDIZIONI PARTICOLARI: Il Contraente, la Società e gli eventuali Coobbligati prendono atto che la polizza e i rapporti con il Beneficiario sono regolati esclusivamente dal testo dattiloscritto allegato. Fermo il resto.							
L'IMPRESA (1) _____ LIGUROI S.R.L.				ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS SOCIETÀ Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l'Italia Massimo Raccà			
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.c., la sottoscritta dichiara di approvare espressamente tutte le condizioni che regolano il rapporto tra la Società ed il Ministero nonché i seguenti articoli che regolano il rapporto tra la Società e l'Impresa. Art. 12 - Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 cod. civ.. Art. 14 - Deposito cautelativo. Art. 17 - Deroga alla competenza territoriale. L'Impresa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" dichiara di aver ricevuto tutta l'informativa prescritta ed acconsente al trattamento, alla comunicazione e al trasferimento anche all'estero (Paesi Unione Europea ed extra Unione Europea) dei dati personali che la riguardano, funzionali al rapporto giuridico con Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros e per finalità d'informazione e promozione commerciale. Inoltre, sempre con riferimento al sopra indicato Codice in materia di dati personali, conferma di aver assolto ai propri obblighi verso il Beneficiario. L'Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver controllato l'esattezza del suo codice fiscale indicato sulla presente polizza. Il Contraente dichiara, inoltre, di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, le condizioni generali di assicurazione, come da art. 30 del Regolamento Isvap n° 35 del 26/5/2010 I mezzi di pagamento consentiti dalla Società garante sono i seguenti: Bonifici: bonifico bancario sul conto corrente di cash pooling intestato ad Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros; Contanti: con il limite massimo di 750,00 Euro per ciascuna polizza, anche se frazionata; Assegni: solo assegni bancari o postali con clausola NON TRASFERIBILE per qualsiasi importo. I titoli dovranno essere intestati ad Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, completi della data d'emissione. Gli stessi dovranno essere completi della ragione sociale (con apposito timbro) e, ove trattasi di persona giuridica, della firma del rappresentante della stessa che emette il titolo.							
LIGUROI S.R.L. L'IMPRESA (1) _____				LA SOCIETÀ Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros Rappresentanza Generale per l'Italia			
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO							
Si dichiara che il premio di € 3.523,00 è stato incassato il _____							

(1) Le firme per procura devono essere corredate degli estremi della procura stessa la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza

ESEMPLARE PER IL CONTRAENTE

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le firme sono state apposte in mia presenza e che mi sono preventivamente accertato dei poteri dei firmatari.
L'Agente Procuratore

Polizza fidejussoria per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Ministero

Art. 1 – Delimitazione della garanzia – La Società garantisce al Ministero, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'Impresa e i suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle spese necessarie, comunque inerenti o connesse, ad eventuali operazioni di trasporto e smaltimento di rifiuti, bonifica e ripristino di installazioni ed aree contaminate, nonché all'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, in conseguenza delle eventuali inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia dell'iscrizione dell'Impresa stessa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici, anche di controllo, in riferimento allo svolgimento dell'attività di trasporto dei rifiuti di cui in premessa.

Art. 2 – Efficacia della garanzia – La presente garanzia ha efficacia a decorrere dalla data della delibera di iscrizione nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Il Ministero, avutane notizia, comunicherà tempestivamente alla Società ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione dell'efficacia dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo.

Art. 3 – Durata della garanzia – La presente garanzia ha validità pari a cinque anni o inferiore nel caso di cessazione anticipata dell'iscrizione dell'Impresa nell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, maggiorata di un ulteriore periodo di due anni, nel corso del quale il Ministero può avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all'art. 2.

Il presente contratto non può intendersi tacitamente rinnovato in sede di revisione quinquennale dell'albo.

Decorso tale termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della Società, anche qualora il presente contratto non venga restituito alla Società stessa.

Art. 4 – Facoltà di recesso – La Società può recedere dal contratto in qualsiasi momento con l'effetto della cessazione della garanzia dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione al Ministero e all'Impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In tal caso la garanzia mantiene efficacia per le inadempienze verificatesi nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e il Ministero può avvalersene per ulteriori due anni, ferma la validità di quanto disposto dal precedente art. 3.

Art. 5 – Pagamento del premio – Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte dell'Impresa nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'Impresa non potranno essere opposti al Ministero.

Art. 6 – Avviso di sinistro – Pagamento – Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per l'escussione della garanzia e l'Impresa non abbia adempiuto a quanto da essa dovuto, il Ministero – con richiesta motivata inviata anche all'Impresa – inviterà la Società a versargli la somma dovuta ai sensi dell'art. 1 ed in tal caso, fermo il limite massimo complessivo dell'importo garantito:

a) per quel che riguarda spese per operazioni di trasporto e smaltimento dei rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, la Società provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta senza opporre alcuna eccezione, dandone avviso all'Impresa che nulla potrà eccepire al riguardo;

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, la Società provvederà al pagamento allorché il risarcimento sia stato fissato con sentenza passata in giudicato.

Ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all'art. 9. Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla Società risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Dopo ogni pagamento effettuato dalla Società l'importo garantito si riduce automaticamente dell'importo corrispondente a quanto pagato dalla Società stessa.

Art. 7 – Rinuncia alla preventiva escussione – La Società non godrà del beneficio della preventiva escussione dell'impresa, ai sensi dell'art. 1944 codice civile.

Art. 8 – Surrogazione – La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, al Ministero in tutti i diritti, ragioni e azioni verso l'Impresa, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Ministero faciliterà le azioni di recupero fornendo alla Società tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 – Forma delle comunicazioni alla Società – Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata all'indirizzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia riportato in calce.

Art. 10 – Foro Competente – In caso di controversia tra la Società e il Ministero, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 codice di procedura civile.

Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'Impresa

Art. 11 – Premio – Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata e in unica soluzione. In caso di minor durata della garanzia il premio rimane integralmente acquisito alla Società.

Nel caso che eserciti il diritto di recesso di cui all'art. 4, la Società restituirà all'Impresa il premio relativo alle annualità di iscrizione nell'Albo successive a quella nel corso della quale il recesso è stato esercitato e per le quali la garanzia non è più efficace, fermo l'ulteriore periodo di 2 anni di cui all'art. 3, primo comma.

Art. 12 – Rivalsa – L'Impresa si impegna a versare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme che questa fosse chiamata a pagare in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese – anche nel caso di transazioni concordate tra la Società e il Ministero – con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c.

Art. 13 – Rivalsa delle spese di recupero – Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico dell'Impresa.

Art. 14 – Deposito cautelativo – Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ. la Società può pretendere che l'Impresa provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

La mancata costituzione del deposito cautelativo non potrà in nessun caso essere opposta al Ministero dalla Società.

Art. 15 – Imposte e tasse – Le imposte, le tasse e i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico dell'Impresa, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16 – Forma delle comunicazioni alla Società – Tutte le comunicazioni e notifiche alla Società dipendenti dal presente contratto, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata all'indirizzo della sua Rappresentanza Generale per l'Italia riportato in calce.

Art. 17 – Foro competente – In caso di controversia fra la Società e l'Impresa, il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la Rappresentanza Generale per l'Italia della Società ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto.

Polizza fidejussoria n AR0605486
Repertorio n. 180000800
Contraente LIGUROIL SRL
Codice Fiscale 03192070104

Emessa in GENOVA il 02/02/2017

APPENDICE A POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DI RIFIUTI

Con la presente appendice, che forma parte integrante ed essenziale della polizza cui si riferisce, si precisa che:

- a parziale modifica di quanto espresso in Premessa:

- o il punto 1 è sostituito integralmente dal seguente:
 - 1. che la ditta LIGUROIL SRL, in seguito denominata "Impresa", intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, l'attività di trasporto di rifiuti nell'ambito della categoria 5 classe D di cui all'art. 3 del decreto del Ministero dell'ambiente del 08 ottobre 1996 come modificato dal decreto 23 aprile 1999 dello stesso ministro;
- o il punto 2 è sostituito integralmente dal seguente:
 - 2. che detta attività è subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, eventuali operazioni di smaltimento rifiuti, bonifica e ripristino delle installazioni e delle aree contaminate, nonché l'eventuale risarcimento degli ulteriori danni all'ambiente, ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, in conseguenza dell'attività svolta;

- quanto espresso al punto d) di "CIO' PREMESSO", è sostituito come segue:

d) risarcimento degli eventuali danni all'Ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152;

- la penultima ed ultima riga di "CIO' PREMESSO", sono da intendersi modificate come segue:

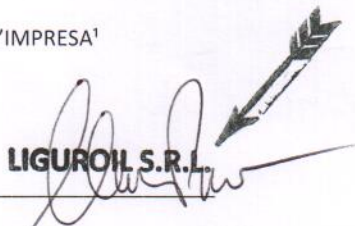
qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alla attività di trasporto di rifiuti svolta dall'impresa nel periodo di efficacia dell'iscrizione nell'Albo nazionale gestori ambientali.

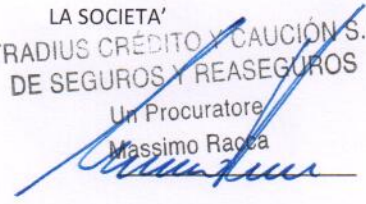
Relativamente all'articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il riferimento all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si intende sostituito con la parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152.

Inoltre, il punto b) dell'articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende sostituito dal seguente:

b) per quel che riguarda il ristoro di ulteriori danni all'ambiente ai sensi della parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152, la Società provvederà al pagamento secondo le procedure previste dal medesimo decreto legislativo.

L'IMPRESA¹


LIGUROIL S.R.L.

LA SOCIETÀ
ATRADIUS CRÉDITO Y CAUCIÓN S.A.
DE SEGUROS Y REASEGUROS
Un Procuratore
Massimo Racca


1 - Le firme per procura devono essere corredate degli estremi della procura stessa la cui copia dovrà essere allegata alla presente polizza.

Mara di
Massimo Racca & C. S.a.s.
Sede Legale e Operativa:
Via San Vincenzo, 2/35
16121 Genova (Italia)
Tel. +39 010 2474637
Fax +39 010 2474636
genova@atradius.com
mara@pec.it

C.F. e P.IVA 02168750996
R.E.A. GE/465219
R.I. GE 02168750996
Agenzia di Genova
Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Rappresentanza Generale
per l'Italia
Via Crescenzo, 12
00193 Roma (Italia)

Sede di Milano
MACS - Via R. Bracco, 6
20159 Milano (Italia)
Iscritta nell'Elenco I
(n. 1 00136)
dell'Albo Imprese
tenuto da IVASS

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros
Paseo de la Castellana, 4
28046 Madrid (Spagna)

Società estera coordinata
e diretta da Atradius N.V.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Rappresentanza Generale per l'Italia

Via Crescenzo 12 - 00193 - Roma (Italia)

Tel. +39 06.68812.1

Fax +39 06.6874418

Sito internet: www.atradius.it

PEC: atradius.assicurazioni@pec.it

Sede Secondaria italiana di Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, con sede legale in Paseo de la Castellana, 4, 28046 Madrid (Spagna), società di diritto spagnolo ammessa ad operare in Italia regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 ("Codice delle Assicurazioni"), iscritta nell'Elenco I (n. I 00136) dell'Albo Imprese tenuto dall'IVASS, riservato alle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato UE che operano nel territorio della Repubblica italiana, sottoposta alla vigilanza del supervisore del paese di origine Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Società estera coordinata e diretta da Atradius N.V., sede legale in David Ricardostraat 1, 1066 JS Amsterdam (Paesi Bassi).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia seguendo le seguenti istruzioni.

Il reclamo va inviato ad **Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros – Rappresentanza Generale per l'Italia**

- per email al seguente indirizzo: reclami@atradius.com; oppure
- a mezzo del servizio postale a: Via Crescenzo, 12 00193 Roma; o
- via fax al numero 06/68212574

La Compagnia provvederà a riscontrare il reclamo presentato entro 45 giorni dalla data di ricevimento del medesimo.

Sul sito della Compagnia www.atradius.it nella pagina Gestione Reclami è possibile scaricare il modello per il reclamo da indirizzare alla Compagnia da compilare e corredare della necessaria documentazione.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto del riscontro ricevuto o in caso di assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine dei 45 giorni, questi potrà rivolgersi ad IVASS. In tal caso, il reclamo deve essere inviato ad IVASS

- a mezzo del servizio postale a: Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; oppure
- via fax: 06.42.133.745 o 06.42.133.353; oppure
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it

Si consiglia di consultare il sito www.atradius.it per maggiori e dettagliate informazioni.

Luogo GENOVA

Data 10/01/2017